



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE

“Audere in ardore”

CAP 34144 – Via B. D’Alviano 15/1
tel. 040.3789.911

Ufficio Prevenzione Incendi
tel. 040.3789.915
PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

- A Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Trieste
Ordine dei Chimici della Provincia di Trieste
Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Trieste
Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Trieste
Ordine dei Periti Industriali e dei P.I.L. della Provincia di Trieste
Collegio degli Agrotecnici e degli A.L. della Provincia di Trieste
Collegio dei Periti Agrari e dei P.A.L. della Provincia di Trieste
Regione Autonoma F.V.G.
Comuni della Provincia di Trieste
EDR di Trieste
ASUGI
AdSP MAO
Camera di Commercio Venezia Giulia
Confindustria Alto Adriatico
Confartigianato FVG A.I.A.C. sede provinciale di Trieste
ANACI sede provinciale di Trieste
A.T.E.R. Trieste

OGGETTO: Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.

Si tratta di una nota prot. n. 674 del 15.01.2026, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, con la quale ha ribadito ai Comandi dei Vigili del fuoco, gli indirizzi, già forniti in passato, per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, che vanno distinte dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (*in particolare, discoteche e sale da ballo*), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Viene ricordato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto, anche nei casi in cui vi sia presenza di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione; qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15 del D.M. 3 agosto 2015).

Considerata la rilevanza dell’argomento, si chiede cortesemente di dare la massima e immediata diffusione alla presente comunicazione.

SC

p. IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE
Ing. Luigi GIUDICE
Il Responsabile dell’Ufficio P.I.
D.V. Ing. Stefano CAMPAJOLA
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)